REGOLAMENTO (UE) 2015/2075 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, alossifop-P e orizalin sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze abamectina, desmedifam e fenmedifam sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (2)Per la sostanza abamectina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (²). Ha proposto di modificare la definizione di residuo ed ha raccomandato di abbassare gli LMR per la carne e i reni bovini. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, papaie, patate, ravanelli, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli cinesi, dolcetta, lattuga, scarola, rucola, foglie e germogli di Brassica, cicoria witloof, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello) e porri, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ciliegie, avocado, piselli (freschi, senza baccello) e carciofi non erano disponibili informazioni e per quanto concerne crescione e sedano le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dalla Francia dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, gli LMR per le albicocche dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello vigente.
- (3) Per la sostanza desmedifam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (³), giungendo alla conclusione che per quanto riguarda gli LMR per bietole rosse, bietole da foglia e barbabietole da zucchero (radice), carne, grasso, fegato e reni di suini, carne, grasso, fegato e reni di bovini, carne, grasso, fegato e reni di ovini, carne, grasso, fegato e reni di caprini, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti

(1) GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(9):3823.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(7):3803.

tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Per la sostanza diclorprop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (¹). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, ciliegie, prugne, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi. Ha proposto inoltre di aumentare gli LMR vigenti per le arance. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per la carne, il grasso, il fegato e i reni di suini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di bovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di caprini nonché per il latte vaccino, ovino e caprino alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- Per la sostanza alossifop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per carote, cipolle, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di girasole, barbabietole da zucchero (radice), carne, grasso, fegato e reni di suini, carne, grasso, fegato e reni di bovini, carne, grasso, fegato e reni di ovini, carne, grasso, fegato e reni di caprini, carne, grasso e fegato di pollame, per il latte vaccino, ovino e caprino e per le uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cipolline e semi di colza le informazioni non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per le cipolline dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Australia dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, l'LMR per i semi di colza dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (6) Per la sostanza orizalin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (³). Ha raccomandato di ridurre l'LMR per le uve da tavola. Per altri prodotti ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per kiwi e asparagi, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per le banane, le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione.
- (7) Per la sostanza fenmedifam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (¹). Ha proposto di modificare la definizione di residuo L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per fragole, bietole rosse, spinaci, bietole da foglia, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello alcune informazioni non erano disponibili e ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda l'LMR per le barbabietole da zucchero (radice), l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle informazioni supplementari relative alle sperimentazioni sui residui fornite dalla Finlandia dopo la pubblicazione del parere motivato, l'LMR per la barbabietola da zucchero (radice)

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(2):3552.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(10):3861.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(8):3819.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(8):3807.

dovrebbe essere fissato, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, a «0,05 (*) mg/kg». Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per la carne, il grasso, il fegato e i reni di suini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di bovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di ovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di caprini, il latte vaccino, ovino e caprino, la carne, il grasso e il fegato del pollame e le uova di volatili le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

- (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (10) Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi a quanto prodotto prima dell'8 dicembre 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 giugno 2016.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) L'allegato II è così modificato:

IT

a) Le colonne relative alle sostanze abamectina, desmedifam e femmedifam sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª)	Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso in avermectina B1a) (F) (R)	Desmedifam	Fenmedifam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)	
0110000	Agrumi	0,015 (+)		0,01 (*)
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	10050 Mandarini			
0110990	Altri			
0120000	Frutta a guscio			0,01 (*)
0120010	Mandorle	0,02 (+)		
0120020	Noci del Brasile	0,01 (*)		
0120030	Noci di anacardi	0,01 (*)		
0120040	Castagne e marroni	0,01 (*)		
0120050	Noci di cocco	0,01 (*)		
0120060	Nocciole	0,02 (+)		
0120070	Noci del Queensland	0,01 (*)		
0120080	Noci di pecàn	0,01 (*)		
0120090	Pinoli	0,01 (*)		
0120100	Pistacchi	0,01 (*)		
0120110	Noci comuni	0,02 (+)		
0120990	Altri	0,01 (*)		

0154030

0154040


0154050

0154060

0154070

0154080

0154990



Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

Rose canine (cinorrodonti)

Azzeruoli

Altri

Bacche di sambuco

More di gelso (nero e bianco)

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)


(+)

(+)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0160000	Frutta varia			0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)		
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 (*)		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri			
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile			
0163010	Avocado	0,01 (*)		
0163020	Banane	0,01 (*)		
0163030	Manghi	0,01 (*)		
0163040	Papaie	0,03 (+)		
0163050	Melograni	0,01 (*)		
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		
0163080	Ananas	0,01 (*)		
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		
0163100	Durian	0,01 (*)		
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)		
0163990	Altri	0,01 (*)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)		
0211000	a) Patate	(+)	0,01 (*)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		0,01 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri			
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero			
0213010	Bietole		0,05 (*) (+)	0,15 (+)
0213020	Carote		0,01 (*)	0,01 (*)
0213030	Sedano rapa		0,01 (*)	0,01 (*)
0213040	Rafano		0,01 (*)	0,01 (*)
0213050	Topinambur		0,01 (*)	0,01 (*)
0213060	Pastinaca		0,01 (*)	0,01 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		0,01 (*)	0,01 (*)
0213080	Ravanelli	(+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0213090	Salsefriche		0,01 (*)	0,01 (*)
0213100	Rutabaga		0,01 (*)	0,01 (*)
0213110	Rape		0,01 (*)	0,01 (*)
0213990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio	(+)		
0220020	Cipolle	(+)		
0220030	Scalogni	(+)		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	(+)		
0220990	Altri			
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee			
0231010	Pomodori	0,09 (+)		
0231020	Peperoni	0,07 (+)		
0231030	Melanzane	0,09 (+)		
0231040	Gombi	0,01 (*)		
0231990	Altri	0,01 (*)		

(2) (1) (3) (4) (5) Cucurbitacee con buccia commestibile 0232000 0,04 0232010 Cetrioli (+) 0232020 Cetriolini (+) 0232030 Zucchine (+) 0232990 Altri 0233000 0,01 (*) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0233010 Meloni (+) 0233020 Zucche (+)0233030 Cocomeri/angurie (+) 0233990 Altri 0234000 Mais dolce 0,01 (*) d) 0239000 Altri ortaggi a frutto e) 0,01 (*) 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) brassica) 0241000 a) Cavoli a infiorescenza 0241010 Cavoli broccoli 0241020 Cavolfiori 0241990 Altri 0242000 b) Cavoli a testa 0242010 Cavoletti di Bruxelles 0242020 Cavoli cappucci 0242990 Altri 0243000 Cavoli a foglia 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai (+) 0243020 Cavoli ricci 0243990 Altri 0244000 d) Cavoli rapa 0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0251000 Lattughe e insalate 0,01 (*) 0,01 (*) a) 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella 2 (+) 0251020 Lattughe 0.09 (+)



(2) (1) (3) (4) (5) 0270000 Ortaggi a stelo 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0270010 Asparagi Cardi 0270020 0270030 Sedani 0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0270050 Carciofi 0270060 Porri (+) 0270070 Rabarbaro 0270080 Germogli di bambù 0270090 Cuori di palma 0270990 Altri 0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0280010 Funghi coltivati 0280020 Funghi selvatici 0280990 Muschi e licheni 0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0300000 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0300010 Fagioli 0300020 Lenticchie 0300030 Piselli 0300040 Lupini/semi di lupini 0300990 Altri 0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0401000 Semi oleaginosi 0401010 Semi di lino 0401020 Semi di arachide 0401030 Semi di papavero 0401040 Semi di sesamo 0401050 Semi di girasole 0401060 Semi di colza 0401070 Semi di soia 0401080 Semi di senape 0401090 Semi di cotone 0401100 Semi di zucca

(2) (3) (4) (1) (5) 0401110 Semi di cartamo 0401120 Semi di borragine 0401130 Semi di camelina/dorella 0401140 Semi di canapa 0401150 Semi di ricino 0401990 Altri 0402000 Frutti oleaginosi 0402010 Olive da olio 0402020 Semi di palma 0402030 Frutti di palma 0402040 Capoc 0402990 Altri 0500000 **CEREALI** 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0500010 Orzo 0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0500030 Mais/granturco 0500040 Miglio 0500050 Avena 0500060 Riso 0500070 Segale 0500080 Sorgo 0500090 Frumento 0500990 Altri TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0600000 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0610000 Τè Chicchi di caffè 0620000 0630000 Infusioni di erbe da 0631000 fiori a) 0631010 Camomilla 0631020 Ibisco/rosella 0631030 Rosa 0631040 Gelsomino 0631050 Tiglio 0631990 Altri

				(-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0632000	b) foglie ed erbe			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) radici			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) altre parti della pianta			
0640000	Semi di cacao			
0650000	Carrube/pane di san Giovanni			
0700000	LUPPOLO	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Semi di fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri			
0820000	Frutta	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri			
	1	i .	i e	•

(2) (1) (3) (4) (5) 0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0830010 Cannella 0830990 Altri 0840000 Spezie da radici e rizomi 0840010 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Liquirizia 0840020 Zenzero 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0840030 Curcuma 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0840040 Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) 0840990 Altri 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0850000 Spezie da bocci 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0850010 Chiodi di garofano 0850020 Capperi 0850990 Altri 0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0860010 Zafferano 0860990 Altri 0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0870010 Macis 0870990 Altri 0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,05 (*) (+) 0900010 Barbabietole da zucchero 0,05 (*) (+) 0900020 Canne da zucchero 0,01 (*) 0,01 (*) 0900030 Radici di cicoria 0,01 (*) 0,01 (*) 0900990 Altri 0,01 (*) 0,01 (*) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 1000000 0,05 (*) 0,05 (*) 1010000 Tessuti provenienti da 1011000 Suini 0,01 (*) a) 1011010 Muscolo (+) 1011020 Tessuto adiposo (+) 1011030 Fegato (+) 1011040 Rene (+) 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011990 Altri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012000	b) Bovini			
1012010	Muscolo	0,01 (*)	(+)	
1012020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	(+)	
1012030	Fegato	0,02	(+)	
1012040	Rene	0,01 (*)	(+)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02		
1012990	Altri	0,01 (*)		
1013000	c) Ovini			
1013010	Muscolo	0,02	(+)	
1013020	Tessuto adiposo	0,05	(+)	
1013030	Fegato	0,025	(+)	
1013040	Rene	0,02	(+)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		
1013990	Altri	0,01 (*)		
1014000	d) Caprini			
1014010	Muscolo	0,01 (*)	(+)	
1014020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	(+)	
1014030	Fegato	0,02	(+)	
1014040	Rene	0,01 (*)	(+)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02		
1014990	Altri	0,01 (*)		
1015000	e) Equidi			
1015010	Muscolo	0,01 (*)		
1015020	Tessuto adiposo	0,01 (*)		
1015030	Fegato	0,02		
1015040	Rene	0,01 (*)		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02		
1015990	Altri	0,01 (*)		
1016000	f) Pollame	0,01 (*)		
1016010	Muscolo			
1016020	Tessuto adiposo			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento			
1017010	Muscolo	0,01 (*)		
1017020	Tessuto adiposo	0,01 (*)		
1017030	Fegato	0,02		
1017040	Rene	0,01 (*)		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02		
1017990	Altri	0,01 (*)		
1020000	Latte	0,01 (*)		
1020010	Bovini			
1020020	Ovini			
1020030	Caprini			
1020040	Equini			
1020990	Altri			
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)		
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)		
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)		
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)		
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)		

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

- (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.
- (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
- (F) = Liposolubile

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta 8,9 di avermectina B1a) (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a

 0110000
 Agrumi

 0110010
 Pompelmi

 0110020
 Arance

 0110030
 Limoni

 0110040
 Limette/lime

 0110050
 Mandarini

Altri

0110990

IT

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0120010 Mandorle 0120060 Nocciole 0120110 Noci comuni 0130000 Pomacee 0130010 Mele 0130020 Pere 0130030 Cotogne 0130040 Nespoli 0130050 Nespole del Giappone

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 Albicocche 0140030 **Pesche** 0140040 Prugne 0151000 a) uve da vino 0151010 Uve da tavola 0151020 Uve da vino 0152000 b) Fragole 0153010 More di rovo 0153030 Lamponi (rossi e gialli)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0163040 Papaie

0211000 a) Patate

IT

0213080 Ravanelli

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231010 Pomodori

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231020 Peperoni

0231030 Melanzane

0232010 Cetrioli

0232020 Cetriolini

0232030 Zucchine

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

0251030 Scarole/indivie a foglie larghe

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251060 Rucola

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

IT

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030 Foglie di sedano

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0260010 Fagioli (con baccello)

0260030 Piselli (con baccello)

0270060 Porri

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Desmedifam

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213010 Bietole rosse

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0900010 Barbabietole da zucchero

1011010 Muscolo 1011020 Tessuto adiposo 1011030 **Fegato** 1011040 Rene 1012010 Muscolo 1012020 Tessuto adiposo 1012030 **Fegato** 1012040 Rene 1013010 Muscolo 1013020 Tessuto adiposo 1013030 **Fegato** 1013040 Rene 1014010 Muscolo 1014020 Tessuto adiposo 1014030 Fegato 1014040 Rene

IT

Fenmedifam

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000 b) Fragole

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213010 Bietole rosse

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0252010 Spinaci

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

IT

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren


(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0900010 Barbabietole da zucchero»


b) sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze diclorprop, alossifop e orizalin:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª)	Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop] (R)	Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] (F) (R)	Orizalin (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)	0,01 (*)
0110000	Agrumi			
0110010	Pompelmi	0,02 (*)		
0110020	Arance	0,3		
0110030	Limoni	0,02 (*)		
0110040	Limette/lime	0,02 (*)		
0110050	Mandarini	0,02 (*)		
0110990	Altri	0,02 (*)		



(2) (3) (4) (1) (5) 0153000 Frutti di piante arbustive 0153010 More di rovo 0153020 More selvatiche 0153030 Lamponi (rossi e gialli) 0153990 Altri 0154000 d) Altra piccola frutta e bacche 0154010 Mirtilli 0154020 Mirtilli rossi 0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 0154050 Rose canine (cinorrodonti) 0154060 More di gelso (nero e bianco) 0154070 Azzeruoli Bacche di sambuco 0154080 0154990Altre 0160000 Frutta varia 0,02 (*) 0161000 Frutta con buccia commestibile 0161010 Datteri 0161020 Fichi 0161030 Olive da tavola 0161040 Kumquat 0161050 Carambole 0161060 Cachi 0161070 Jambul/jambolan 0161990 Altra 0162000 Frutti piccoli con buccia non commestibile 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) (+) 0162020 Litci 0162030 Frutti della passione/maracuja 0162040 Fichi d'India/fichi di cactus 0162050 Melastelle/cainette 0162060 Cachi di Virginia 0162990 Altri




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02 (*)		0,01 (*)
0220010	Aglio		0,01 (*)	
0220020	Cipolle		0,2 (+)	
0220030	Scalogni		0,01 (*)	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,01 (*)	
0220990	Altri		0,01 (*)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee			
0231010	Pomodori			
0231020	Peperoni			
0231030	Melanzane			
0231040	Gombi			
0231990	Altri			
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile			
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altre			
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile			
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altre			
0234000	d) Mais dolce			
0239000	e) Altri ortaggi a frutto			
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0242000	b) Cavoli a testa			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri			
0243000	c) Cavoli a foglia			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri			
0244000	d) Cavoli rapa			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) Lattughe e insalate	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			
0251040 Crescione e altri germogli e gemme				
0251050 Barbarea				
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altre			
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole			
0252990	Altre			
0253000	c) Foglie di vite e specie simili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) erbe fresche e fiori commestibili	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			
0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			

(2) (4) (1) (3) (5) Salvia 0256050 0256060 Rosmarino 0256070 Timo 0256080 Basilico e fiori commestibili 0256090 Foglie di alloro/lauro 0256100 Dragoncello 0256990 Altri 0260000 Legumi 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0260010 Fagioli (con baccello) 0260020 Fagioli (senza baccello) 0260030 Piselli (con baccello) 0260040 Piselli (senza baccello) 0260050 Lenticchie 0260990 Altri 0270000 Ortaggi a stelo 0,02 (*) 0,01 (*) 0270010 0,05 (*) (+) Asparagi 0270020 Cardi 0,01 (*) 0270030 Sedani 0,01 (*) 0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0,01 (*) 0270050 Carciofi 0,01 (*) 0270060 Porri 0,01(*)0270070 Rabarbaro 0,01 (*) 0270080 Germogli di bambù 0,01 (*) 0270090 Cuori di palma 0,01 (*) 0270990 Altri 0,01 (*) 0280000 Funghi, muschi e licheni 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0280010 Funghi coltivati 0280020 Funghi selvatici 0280990 Muschi e licheni 0290000 0,02 (*) 0,01 (*) Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0300000 LEGUMI DA GRANELLA 0,02 (*) 0,01 (*) 0300010 Fagioli 0,15(+)0300020 Lenticchie 0,01 (*) 0300030 Piselli 0,15 (+) 0300040 Lupini/semi di lupini 0,01 (*) 0300990 Altri 0,01 (*)

0500990

Altri



0,02 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè			
0620000	Chicchi di caffè			
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) Fiori			
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri			
0632000	b) Foglie ed erbe			
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altre			
0633000	c) Radici			
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altre			
0639000	d) Altre parti della pianta			
0640000	Semi di cacao			
0650000	Carrube/pane di san Giovanni			
0700000	LUPPOLO	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedani			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			

(2) (3) (4) (1) (5) 0810060 Aneto 0810070 Finocchi 0810080 Fieno greco 0810090 Noci moscate 0810990 Altri 0820000 Frutta 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato 0820020 Pepe di Sichuan 0820030 Carvi 0820040 Cardamomo 0820050 Bacche di ginepro 0820060 Pepe (nero, verde e bianco) 0820070 Vaniglia 0820080 Tamarindo 0820990 Altra 0830000 Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0830010 Cannella 0830990 Altre 0840000 Spezie da radici e rizomi 0840010 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Liquirizia 0840020 Zenzero 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0840030 Curcuma 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0840040 Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) 0840990 Altre 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0850000 Spezie da bocci 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0850010 Chiodi di garofano 0850020 Capperi 0850990 Altre 0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0860010 Zafferano 0860990 Altre 0870000 Spezie da arilli 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0870010 Macis 0870990 Altre

(2) (1) (3) (4) (5) PIANTE DA ZUCCHERO 0900000 0,02 (*) 0,01 (*) 0900010 Barbabietole da zucchero 0,2(+)0900020 Canne da zucchero 0,01 (*) 0900030 Radici di cicoria 0,01 (*) 0900990 Altre 0,01 (*) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 1000000 1010000 Tessuti provenienti da 0,01 (*) 1011000 Suini a) 1011010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1011020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1011030 0,05 (*) (+) 0,03 (+) Fegato 1011040 0,06 (+) Rene 0,1 (+)Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011050 0,1 0,06 1011990 Altri 0,05 (*) 0,01 (*) 1012000 Bovini b) 1012010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1012020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1012030 Fegato 0,06 (+) 0,03 (+) 1012040 Rene **0,7** (+) 0,07 (+) 1012050 0,07 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 1012990 Altri 0,02 (*) 0,01 (*) 1013000 Ovini c) 1013010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1013020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1013030 0.06 (+)0,03 (+) Fegato 1013040 Rene 0,7 (+)0,07 (+)1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) **0,**7 0,07 1013990 Altri 0,02 (*) 0,01 (*) 1014000 d) Caprini 1014010 Muscolo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1014020 Tessuto adiposo 0,02 (*) (+) 0,01 (*) (+) 1014030 Fegato 0,06 (+) 0,03 (+) 1014040 0,07 (+) Rene **0,7** (+) 1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,7 0,07 1014990 Altri 0,02 (*) 0,01 (*)

(2) (1) (3) (4) (5) 1015000 Equidi e) 1015010 Muscolo 0,02 (*) 0,01 (*) 1015020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0.01(*)1015030 Fegato 0,06 0,03 1015040 0,7 0,07 Rene 1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) **0,**7 0,07 1015990 Altri 0,02 (*) 0,01 (*) 1016000 f) Pollame 1016010 Muscolo 0,02 (*) 0,01 (*) (+) 1016020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,015 (+) 1016030 Fegato 0,05 (*) 0.03(+)1016040 0,05 (*) 0,01 (*) Rene 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,03 0,05 (*) 1016990 Altri 0,05 (*) 0,01 (*) 1017000 Altri animali terrestri d'allevamento 1017010 Muscolo 0,02 (*) 0,01 (*) 1017020 Tessuto adiposo 0,02 (*) 0,01 (*) 1017030 0,06 0,03 Fegato 1017040 Rene 0,7 0,07 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) **0,**7 0,07 1017990 Altri 0,02 (*) 0,01 (*) 1020000 Latte 0,01 (*) 0,015 0,01 (*) 1020010 Bovini (+) (+) 1020020 Ovini (+) (+) 1020030 (+) (+) Caprini 1020040 Equini 1020990 Altro Uova di volatili 1030000 0,01 (*) (+) 0,02 (*) 0,01 (*) 1030010 Galline 1030020 Anatre 1030030 Oche 1030040 Quaglie 1030990 Altre 1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 1050000 Anfibi e rettili 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

IT

- (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
- (F) = Liposolubile

Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop] (R)

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
 - Diclorprop codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di diclorprop (incluso diclorprop-p) e dei suoi sali, espressa in diclorprop
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010	Muscolo
1011020	Tessuto adiposo
1011030	Fegato
1011040	Rene
1012010	Muscolo
1012020	Tessuto adiposo
1012030	Fegato
1012040	Rene
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1020010	Bovini
1020020	Ovini

Caprini

1020030

Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Alossifop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213020 Carote

IT

0220020 Cipolle

0300010 Fagioli

0300030 Piselli

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0401050 Semi di girasole

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

401060 Semi di colza

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0900010 Barbabietole da zucchero

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo

1013020 Tessuto adiposo

TI

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Tessuto adiposo

1014030 Fegato

1014040 Rene

1016010 Muscolo

1016020 Tessuto adiposo

1016030 Fegato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alla natura dei residui nei prodotti trasformati e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altre

Orizalin (F)

(+) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270010 Asparagi

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

2) L'allegato III è così modificato:

- a) nella parte A le colonne relative alle sostanze diclorprop, alossifop comprese le sostanze alossifop-R e orizalin sono soppresse;
- b) nella parte B le colonne relative alle sostanze abamectina, desmedifam e femmedifam sono soppresse.